

OPZIONE AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI, UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2021

Con il D.Lgs. 3 Settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851, è stato modificato il D.Lgs. n.152/2006, "TUA - Testo Unico dell'Ambiente", intervenendo in materia di definizione e classificazione dei "rifiuti," con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili.

In particolare, viene cancellato all'interno del TUA ogni riferimento ai "*rifiuti speciali assimilati*". Decade, inoltre, ogni riferimento ai "*rifiuti speciali assimilabili o assimilati*", presente nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, dovendo sostituire tale espressione con "*rifiuti urbani*", laddove previsto e possibile.

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, potrà, quindi, continuare a ritirare i rifiuti urbani non pericolosi, come definiti all'art.183, comma 1, lett. b-ter) e qualificati tali dall'art.184, comma 2, tra i quali i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata e, con riferimento alle attività non domestiche, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato *L-quater*, prodotti dalle attività di cui all'allegato *L-quinquies* del TUA. Il legislatore, pertanto, ha espressamente stabilito che solo le attività indicate nell'allegato *L-quinquies* possono produrre rifiuti urbani (e tra queste attività non figurano le attività industriali) e che le "attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe".

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, **non potrà quindi ritirare le seguenti tipologie di rifiuti**, qualificati "**speciali**" dall'art.184 c. 3 del Testo Unico dell'Ambiente:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca (art.184 c. 3 lettera a));
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis (art.184 c. 3 lettera b));
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli urbani di cui agli articoli 184, comma 2 e 183 comma 1, lettera b-ter, se diversi dai rifiuti urbani (art.184 c. 3 lettere c, d, e, f, h));
- i veicoli fuori uso (art.184 c. 3 lettera i)).

L'art.198, al comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020) del TUA prevede che "*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*". Inoltre, il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 del TUA (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020), dispone che "*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*".

Pertanto, le utenze non domestiche, industriali e non, **possono** scegliere:

- di continuare ad utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani;
- di avviare a recupero tramite soggetto privato una parte o la totalità dei rifiuti urbani.

Nel caso l'utenza non domestica scelga di continuare ad utilizzare il servizio pubblico, conferendo eventualmente a un soggetto privato solo parte dei propri rifiuti urbani per avviarli al recupero, è prevista riduzione della quota variabile in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani avviati a recupero, come

disposto dal comma 649, dell'art.1 della L. n.147/2013 e dal comma 1 lettera a), dell'art.28 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale IUC per la parte nella quale vien Disciplinata la Tassa sui rifiuti TARI)

Nel caso l'utenza non domestica scelga di conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, è prevista l'esclusione dalla corresponsione dell'intera quota variabile.

Rimangono totalmente escluse dalla tassazione le attività agricole e connesse come individuate dall'art. 2135 codice civile.

Pertanto entro il prossimo 31 maggio dovrà essere comunicato, come previsto dall'Art.30, comma 5 del D.L. n.41/2021, l'eventuale scelta di smaltimento dei rifiuti urbani tramite soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (opzione di uscita dal servizio pubblico) per il quinquennio 2021 - 2025, come stabilito dall'art.238, comma 10 del TUA, presentando la seguente documentazione:

- modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con i soggetti che effettuano l'attività di recupero;
- planimetria dettagliata dei locali con chiara indicazione delle superfici produttive e funzionali.

L'eventuale scelta di attivazione comporterà il ricalcolo della propria TARI per l'anno 2021, in misura proporzionale al periodo di riferimento.

La mancata trasmissione di tale documentazione entro il prossimo **31 MAGGIO 2021** comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico per l'anno 2021 **a meno di diverse previsioni normative future.**

La comunicazione dovrà essere inviata necessariamente via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it oppure consegnata all'Ufficio Protocollo, Piazza IV Novembre, 8, Sergnano.

Per informazioni, potrà contattare i seguenti recapiti telefonici 0373 456621 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica servizio.tributi@comune.sergnano.cr.it.